

Ministero dell'Economia e delle Finanze | **Decreto ministeriale** | 17/07/2026

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2026 di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente la verifica relativa all'esercizio 2025 del rispetto a livello di comparto degli enti territoriali dell'equilibrio di cui al comma 785 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 e dell'accantonamento di cui al comma 789 del medesimo articolo 1, nonché di irrogazione delle sanzioni di cui al comma 793 del citato articolo 1 per il mancato rispetto della data di trasmissione dei dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio 2025 alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), in attuazione dei vincoli economici e finanziari della nuova governance europea

## Articolo 1

### Sanzioni per il mancato rispetto della data di trasmissione dei rendiconti anno 2025 alla BDAP

1. Gli enti territoriali soggetti al contributo alla finanza pubblica per l'anno 2025 di cui all'articolo 1, commi 786, 787 e 788 della legge n. 207 del 2024, tenuti a trasmettere alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio 2025, entro il 31 maggio 2026 e che non hanno trasmesso i richiamati dati sono individuati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Nella colonna "Incremento fondo obiettivi di finanza pubblica 2026 (10% contributo finanza pubblica 2025)" dell'Allegato A è determinato l'incremento del fondo obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2026 pari al 10% dell'importo del medesimo fondo relativo al 2025. Il contributo di finanza pubblica per l'anno 2026 rideterminato ai sensi del precedente periodo è riportato nella colonna "Importo complessivo da accantonare nel bilancio di previsione 2026-2028 (esercizio 2026) rideterminato", che gli enti territoriali interessati sono tenuti a iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio 2026 in corso di gestione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
3. Gli enti locali soggetti al contributo alla finanza pubblica per l'anno 2025 di cui all'articolo 1, comma 788, della legge n. 207 del 2024, interessati dalla proroga per legge del termine di approvazione del rendiconto e che non hanno trasmesso alla BDAP i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio 2025, entro il 31 maggio 2026 sono individuati nell'Allegato B. Nelle colonne "Proroga per legge del termine di approvazione del rendiconto di gestione 2025 al 31 maggio 2026" e "Proroga per legge del termine di trasmissione alla Bdap del rendiconto di gestione 2025" sono indicati, rispettivamente, i provvedimenti normativi che dispongono la proroga dell'approvazione dei rendiconti al 31 maggio 2026 e della trasmissione alla BDAP. Il termine ultimo di trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche è riportato nella colonna "Termine prorogato di trasmissione alla BDAP del rendiconto di gestione 2025".

4. Con successivo provvedimento da adottare entro il 30 settembre 2026 è verificato, per gli enti delle regioni colpite da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, il rispetto dei termini di trasmissione alla BDAP dei rendiconti 2025, oggetto di proroga, riportati nella colonna "Termine prorogato di trasmissione alla BDAP del rendiconto di gestione 2025" dell'Allegato B, da effettuarsi:

a) Entro il termine del 31 luglio 2026 per i comuni delle Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 e individuati con le Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026 e n. 1181 del 17 febbraio 2026 riportate nella colonna "Enti interessati dalle ordinanze del Capo dipartimento della Protezione civile n. 1180 e 1181" dell'Allegato B;

b) Entro il termine del 1° luglio 2026 per gli enti locali delle Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana non compresi nelle citate ordinanze n. 1180 e n. 1181 e delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia colpiti da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.